

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 di data 23.03.2018.

**Oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2018-2020 (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014).**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Lo schema di bilancio di previsione finanziaria 2018 - 2020 rappresenta lo strumento di programmazione finanziaria funzionale al perseguimento degli indirizzi generali di governo e delle linee programmatiche del sindaco, relativi alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2015– 2020, approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 15 di data 29 maggio 2015;
- Gli stessi sono declinati negli obiettivi strategici e negli obiettivi operativi del Documento unico di programmazione 2018-2020. Tale documento programmatico costituisce il presupposto dello schema di bilancio di previsione finanziaria 2018 – 2020, nel senso che le previsioni finanziarie in esso contenuto sono e devono essere funzionali al perseguimento di tali obiettivi;
- Nonostante la complessiva e significativa riduzione delle risorse finanziarie a disposizione, grazie ad un'oculata programmazione finanziaria, si dispongono le risorse per realizzare alcuni investimenti strategici, per sostenere e promuovere le iniziative e i progetti di crescita e di benessere della comunità e per garantire a tutti i cittadini servizi di buona qualità, senza alcun aumento della pressione fiscale;
- Come anticipato lo scorso anno, dal punto di vista tecnico la programmazione finanziaria 2018-2020 presenta significative novità:
  - La L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
  - La L.P. n. 18 del 2015 individua gli articoli del D.Lgs. n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali, stabilendo, al comma 1 dell'art. 54 che “In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale”;
  - A decorrere dall'anno 2017, sulla base del quadro normativo sopra delineato, gli enti locali trentini adottano quindi gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D. Lgs. n. 118 del 2011 (schemi armonizzati), che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

- L'art. 50 della L.P. n. 18 del 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. n. 267 del 2000, il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”.
- Con Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2018, sottoscritto in data 10 novembre 2017, il termine per l'approvazione del bilancio 2018-2020 e dei documenti allegati è stato fissato al 28 febbraio 2018; detto termine è stato differito al 31.3.2018, come comunicato dal Consorzio dei Comuni Trentini con nota del 09 febbraio 2018; alla stessa data viene parimenti differito il termine per la presentazione del DUP relativo al triennio 2018 - 2020;
- Con la deliberazione consiliare n. 22 di data 08.09.2017 è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2016 con deliberazione della Giunta comunale n. 49 di data 28.07.2017 è stata approvata l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui;
- L'art. 1, comma 169 della L. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007) prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
- Ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti dei redditi per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;
- L'Amministrazione comunale opera la scelta di confermare la politica tributaria e tariffaria a favore delle famiglie residenti e degli operatori economici non aumentando per il 2018 la pressione fiscale a carico delle stesse per quanto attiene i tributi comunali e la tariffa rifiuti; vengono invece aumentate, in misura minima, le tariffe per i servizi di acquedotto e fognatura in relazione alla necessità ex lege di coprire in toto i costi di gestione;
- In attuazione di tale indirizzo e scelta l'Amministrazione comunale ha quindi predisposto gli schemi di provvedimento, da approvarsi da parte della Giunta (tariffe) o del Consiglio comunale (tributi), per determinare, per l'esercizio 2018, le aliquote d'imposta e le tariffe dei tributi locali e dei servizi locali;
- Le previsioni del bilancio 2018 – 2020 sono altresì coerenti con il progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata relativamente alla riduzione della spesa corrente nel triennio 1.8.2016-31.7.2019 finalizzata al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 31.7.2019, che, secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 1 bis della legge provinciale n. 27 del 2010, per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 2006, sostituisce il piano di miglioramento;
- La legge 12 agosto 2016 n. 164 reca “Modifiche alla Legge n. 243 del 2012, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali” e che, in particolare, l'art. 9 della legge n. 243 del 2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un saldo e di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali. Le entrate finali sono quelle

ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.lgs. n. 118 del 2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema. Per gli anni 2017–2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, nel calcolo del pareggio di bilancio. Al riguardo l'art. 1 comma 466 della legge di bilancio 2017, approvata in data 7 dicembre 2017, prevede che “per gli anni 2018–2020, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento precisando che, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto di tale vincolo, previsto nell'allegato 9 del Decreto legislativo n. 118 del 2011, vigente alla data di approvazione di tale documento contabile;

- Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29.05.2016 è stata rinviata al 2017 l'adozione del piano dei conti integrato, al 2019 l'implementazione della contabilità economico-patrimoniale ed al 2018 il bilancio consolidato con riferimento all'anno 2017, secondo quanto previsto dall'art. 79 dello Statuto speciale e dagli articoli 3, comma 12 e 11 bis comma 4 del D. Lgs. 118 del 2011;
- Ai sensi degli artt. 162, 165 e 172 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 11 e 18 bis del D. Lgs. 118 del 2011 il Bilancio di previsione finanziaria 2018 - 2020 presenta altresì gli allegati predisposti così come richiesto dalla normativa; rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;
- Lo schema di bilancio di previsione finanziaria 2018 – 2020 e relativi allegati, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 15 del 28.2.2018 è stato depositato presso la sede comunale ed inserito nell'area riservata ai Consiglieri comunali sul sito internet del Comune a far data dal 12.03.2018, e contestualmente trasmesso al Revisore dei conti per la redazione della relazione con l'espressione del parere di competenza;

Tutto ciò premesso;

Esaminata la proposta di bilancio di previsione 2018-2020 e tutti i suoi allegati;

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Dato atto che il Revisore dei conti ha espresso il proprio parere sulla proposta di bilancio e suoi allegati, con verbale di data 20.03.2018;

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione 2018–2020 è stato approvato dal Consiglio con deliberazione n. 7 di data odierna (23.03.2018);

Dato atto che il Rendiconto di Gestione per l'esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 di data 08.09.2016 e che non si ravvisano situazioni di deficitarietà strutturale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti del reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione;

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2018, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, con provvedimenti di Giunta comunale o di Consiglio comunale;

Preso atto che con precedenti deliberazioni consiliari di data odierna sono state approvate le aliquote IMIS per l'anno 2018 ed il sistema tariffario per l'anno 2018 relativo alla T.A.R.I.;

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata);

Ritenuta la necessità di approvare il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118 del 2011, lo stesso rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;

Visti:

- ✓ il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- ✓ la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L.5.5.2009 n. 42)”;
- ✓ il D.Lgs. n. 267 del 2000 e s.m. (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- ✓ il D.Lgs. n. 118 del 2011 così come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 2014;
- ✓ il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- ✓ il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 di data 9 marzo 2001, da ultimo modificato con deliberazione n. 4 del 3 febbraio 2017, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L;

Visti gli artt. 26, 78, 79, 4° comma, e 81, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Nicolussi Zatta Walter), contrari n. 2 (Nicolussi Moro Giancarlo, Nicolussi Castellan Luigi), espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

Di approvare il bilancio di previsione finanziaria 2018-2020 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, elaborato ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. n. 267/2000, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118 del 2011, lo stesso rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali come riportato nel prospetto allegato;

Di approvare gli allegati previsti dal Dlgs 118/2011, allegato 4/1, par. 9.3 del D.Lgs. 118/2011 e quelli previsti dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegati n. 2 e n. 4), in particolare il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i prospetti del rispetto dei vincoli di indebitamento, del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), del Fondo pluriennale vincolato (FPV) e del Risultato di Amministrazione presunto, nonché la Nota integrativa allegata al bilancio di previsione 2018-2020 che formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;

Di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, da parte di ogni cittadino, ex art. 79, 5° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.1.2.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex art. 29 del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Indi, IL CONSIGLIO COMUNALE, su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3, contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a' sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L.